

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 3 novembre 2020, n. 321

**VAS-1671- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa alla variante urbanistica denominata: "Variante tipologica al P.I.P., ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/80, per la variazione di sagoma del lotto di intervento n. 44. Proponente ZEZZI Oronzo - Eurotecnicoimpianti s.r.l.". Autorità procedente: Comune di San Donaci (BR).**

### La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

**Vista** la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

**Visto** l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

**Visti** gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

**Vista** la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

**Visto** il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

**Vista** la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

**Visto** il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

**Visto** il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

**Vista** la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

**Vista** la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 27/04/2020, con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 21/05/2021, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott. ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 139 del 27.04.2020 con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 20.05.2021, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS" al Dott. Gaetano Sassanelli, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

**Vista** la Disposizione di Servizio Dirigenziale prot. n. 6669 del 29.05.2020 con cui sono state assegnate mansioni di istruttoria tecnica dei procedimenti VAS all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno presso questa Sezione regionale;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

**PREMESSO CHE:**

in data 09/09/2020 il Comune di San Donaci - Servizio Urbanistica - accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:

- F\_215443\_DelGC\_2020\_51\_v2.pdf-, copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
- F\_215454\_ATT\_CONDIZIONI\_ESCLUSIONE\_VAS.pdf- Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
- F\_215459\_All000131655.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
- F\_215465\_All000131656.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
- F\_215471\_mappa catastale.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
- F\_215476\_parere Urbanistico.pdf- contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
- F\_215486\_495164\_ctr.zip- AREA INTERVENTO SHAPE FILE - UTM33;

- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di San Donaci - Servizio Urbanistica provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 "VII. modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;";
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
  - in data 09.09.2020 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata ([http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit\\_vas](http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas)) ed inviava a mezzo PEC r\_puglia/AOO\_089/09/09/2020/0010525 con cui comunicava al Comune di San Donaci – Servizio Urbanistica la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
  - in data 23.09.2020 inviava a mezzo PEC la nota prot.AOO\_089/\_11135 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di San Donaci – Servizio Urbanistica, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
  - la predetta nota prot. 11135/2020 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio.

**Tutto quanto sopra premesso,****RILEVATO, dall'esame della documentazione trasmessa dall'autorità precedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:**

- “- in data 01/04/2019 Prot. 2902 il Sig. ZEZZI Oronzo [...] avanzava richiesta al Comune tendente a verificare la fattibilità tecnico-urbanistica a redigere a proprie cure e spese una variante tipologica (di sagoma), resasi necessaria per realizzare un opificio adeguato alle esigenze della propria attività lavorativa;” (Cfr: F\_215443\_DelGC\_2020\_51\_v2);
- “- in data 07/01/2020 prot. n. 129 il Responsabile del Servizio Urbanistica esprimeva parere favorevole,

*invitando l'istante alla formalizzazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica e amministrativa per l'istruttoria di competenza dello scrivente Ufficio" (Cfr: F\_215443\_DelGC\_2020\_51\_v2);*

- *"- in data 31/03/2020 prot. n. 2981 veniva depositata istanza di variante da parte del proponente Zezzi Oronzo [...]" (Cfr: F\_215443\_DelGC\_2020\_51\_v2);*
- *"La tipologia proposta differisce rispetto a quella approvata nel suddetto piano sia come sagoma che come ubicazione rispetto al lotto. Tale variazione si rende necessaria per comprovate esigenze lavorative e per la facilitazione e movimentazione dei mezzi meccanici che fruirebbero tale struttura." (Cfr: F\_215459\_All000131655 – Relazione Tecnica);*
- *"La tipologia proposta rispetta le norme di piano sulle distanze dai confini dalle costruzioni esistenti, ed ha i seguenti parametri plano-volumetrici di progetto (come riportati nella tavola n.3 allegata : –superficie del lotto mq 2.212,00 –superficie coperta consentita 0,45 x 2.212,00 = mq 995,40 –superficie coperta di progetto mq 627,75 –rapporto di copertura di progetto mq/mq 0,283 –volume consentito di piano mc 6.636,00 –volume a edificare mc 5335,87 –indice di fabbricabilità di piano mc/mq 3,00 –indice di fabbricabilità di progetto mc/mq 2,41 –H massima di progetto ml 8,50." : (Cfr: F\_215459\_All000131655 – Relazione Tecnica);*
- *"DI DARE ATTO [...] in particolare: - della circostanza in base a cui per la variante al P.I.P. in questione rimangono inalterati i parametri urbanistici previsti con il Piano approvato e vigente, la sistemazione urbanistica, gli indici urbanistici e tutti gli obblighi concernenti le urbanizzazioni primarie e secondarie nel pieno rispetto dei rapporti giuridici già insorti in sede di stipula della Convenzione di lottizzazione - del fatto che tale modifica, per l'effetto, non determina alcuna variazione del volume complessivo degli edifici, del perimetro del Lotto e della consistenza delle aree a standard di cui al DM n. 1444 del 02/04/1968, [...]" (Cfr: F\_215443\_DelGC\_2020\_51\_v2);*
- *"la variante tipologica del Piano degli insediamenti Produttivi, riguardante esclusivamente il Lotto 44, proposta dal Sig. ZEZZI Oronzo" (Cfr: F\_215443\_DelGC\_2020\_51\_v2);*

**VERIFICATO, in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che la variante al PdL di che trattasi soddisfa la condizione di esclusione di cui art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII del Regolamento in parola in quanto:**

- *riguarda una diversa tipologia da insediare nel lotto n. 44 del suddetto PdL; in particolare le modifiche consistono in una diversa sagoma e posizionamento della tipologia stessa e non determinano aumento dei parametri e degli indici complessivi del piano, nè variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevede incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale) come si evince dagli allegati trasmessi e dalla tabella riassuntiva riportata nella tavola n. 3 "Planimetria 1/500 calcolo delle superfici e dei volumi dati planovolumetrici";*
- *non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, come riportato nell'allegato F\_215443\_DelGC\_2020\_51\_v2- "[...] tale modifica, per l'effetto, non determina alcuna variazione [...] della consistenza delle aree a standard di cui al DM n. 1444 del 02/04/1968, [...]"*;

**RITENUTO**, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all' **art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di San Donaci, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione;

**RITENUTO**, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla **“Variante tipologica al P.I.P., ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 56/80, per la variazione di sagoma del lotto di intervento n. 44. Proponente ZEZZI Oronzo - Eurotecnicoimpianti s.r.l.”**, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all'approvazione della variante e per le opere a farsi;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e  
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018  
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.**

*Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.*

**DETERMINA**

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la **“Variante tipologica al P.I.P., ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 56/80, per la variazione di sagoma del lotto di intervento n. 44. Proponente ZEZZI Oronzo - Eurotecnicoimpianti s.r.l.”**, demandando al Comune di San Donaci, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla **“Variante tipologica al P.I.P., ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 56/80, per la variazione di sagoma del lotto di intervento n. 44. Proponente ZEZZI Oronzo - Eurotecnicoimpianti s.r.l.”** pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all'approvazione della variante stessa e per le opere a farsi;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di San Donaci – Servizio Urbanistica;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
  - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:

- 1) sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
- 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS , in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
- 3) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

(Dott.ssa Antonietta Riccio)